Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** — **ROMA Mercoledì, 18 ottobre 1933 - ANNO XI** — **Numero 243**



## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1305.

**Nuova ripartizione del numero complessivo degli uditori fra le due carriere di Pretura e di Tribunale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;

Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, che dà facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di nominare per

un quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa non più di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti determinati complessivamente in 350 dalla tabelle *A* e *B* allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, nonchè di ripartire il numero complessivo degli uditori giudiziari tra il ruolo delle Preture e quello dei Tribunali e delle Corti;

Ritenuto che il numero di vacanze nei ruoli di giudice aggiunto e giudice e di pretore aggiunto e pretore consentono di nominare 150 uditori in soprannumero ai posti stabiliti dalle tabelle sopra indicate;

Ritenuto che, portato in tal modo a 500 il numero complessivo degli uditori, deve procedersi alla ripartizione di esso fra le due carriere;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero degli uditori, che, tenuto anche conto del disposto dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno trovarsi in servizio nel quinquennio previsto dall'articolo medesimo, è stabilito in non oltre 500 ed è così ripartito:

Uditori di pretura fino a n. 250;
Uditori di tribunale fino a n. 250.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1933 Anno XI*
*Atti del Governo, registro 338, foglio 76.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1306.

**Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 della legge 23 maggio 1932, n. 598, che apporta modificazioni all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è il supremo consiglio tecnico dello Stato.

Esso si divide in cinque sezioni per lo svolgimento della sua attività.

Le prime tre sezioni dirigono e riassumono l'attività dei Comitati nazionali ed esercitano la consulenza scientifico-tecnica. La quarta sezione esercita la consulenza legislativa in materia scientifico-tecnica, giusta l'art. 2 della legge 26 maggio 1932, n. 598. La quinta sezione esercita la vigilanza ausiliatrice sugli istituti, stabilimenti, laboratori scientifici dello Stato, e provvede alla attuazione del controllo sul prodotto nazionale, di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1932, n. 598.

Art. 2.

Le funzioni di presidente di sezione sono affidate con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale.

Le funzioni di membro del Direttorio sono gratuite.

La composizione delle sezioni è disposta, ogni anno, con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle ricerche delibera in adunanza generale o diviso per sezioni.

Il regolamento determina quali affari debbano essere trattati dalle sezioni cui spettano e quali in adunanza generale.

Il segretario generale e l'amministratore intervengono nelle adunanze generali; possono altresì intervenire nelle adunanze delle singole sezioni.

Art. 4.

Oltre ai presidenti e ai segretari dei Comitati nazionali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, fanno parte del Consiglio nazionale delle ricerche per la istruzione e trattazione degli affari sei consiglieri e dodici referendari o ispettori che vengono assegnati a ciascuna sezione ogni anno in numero corrispondente alle necessità, con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale.

I consiglieri, i referendari e gli ispettori, di cui al precedente comma, sono scelti fra i dipendenti civili e militari dello Stato aventi grado non inferiore rispettivamente al sesto e al settimo. Essi sono collocati nella posizione di comandati e messi a disposizione del Consiglio nazionale con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, oppure sono temporaneamente aggregati al Consiglio stesso, conservando, in questo caso, le attribuzioni dell'ufficio che ricoprono presso l'Amministrazione da cui dipendono.

Gli emolumenti spettanti ai funzionari collocati nella posizione di comandati e agli aggregati restano a carico dell'Amministrazione da cui essi provengono.

Art. 5.

Ogni Comitato nazionale, di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1932, n. 598, è costituito da un numero di membri da stabilirsi dal presidente del Consiglio nazionale, sentito il Direttorio e con l'approvazione del Capo del Governo, sentito il Ministro per l'educazione nazionale.

Con deliberazione del Consiglio nazionale, su proposta del Direttorio, ogni Comitato può essere suddiviso in reparti.

Ogni Comitato nazionale è governato da un Consiglio di presidenza, costituito dal presidente, dal segretario e da un altro membro del Comitato.

Qualora il Comitato sia diviso in reparti, da uno o più vice presidenti e da uno o più vice segretari, in corrispondenza del numero dei reparti.

I membri dei Comitati nazionali ed i componenti i Consigli di presidenza sono nominati dal presidente del Consiglio nazionale, sentito il Direttorio, e, con l'approvazione del Capo del Governo, sentito il Ministro per l'educazione nazionale.

Tanto i membri dei Comitati, quanto i componenti i Consigli di presidenza, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 6.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle ricerche comprende tutti gli uffici di segreteria per la trattazione degli affari generali, degli affari delle singole sezioni, il centro delle notizie tecniche, le pubblicazioni, la biblioteca.

Il servizio di cassa è affidato alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Il personale addetto al Consiglio nazionale delle ricerche si distingue in tre categorie: di concetto, di ordine e subalterno, secondo la tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo.

Esso è assunto per contratto a tempo indeterminato con periodo di prova non inferiore a tre mesi, oppure con contratto a termine fisso per un periodo non superiore a cinque anni.

Le tabelle numeriche, i requisiti e le modalità di assunzione, le norme disciplinari e il trattamento economico e di quiescenza di detto personale sono stabiliti dal regolamento.

Il personale subalterno è assunto per contratto di locazione d'opera a tempo determinato.

Art. 8.

Nessuna spesa ed onere di qualsiasi natura può derivare agli istituti, stabilimenti o laboratori che eseguono le prestazioni di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1932, n. 598.

Gli accordi di cui all'art. 3 della legge sopracitata debbono in ogni caso risultare da atti scritti e debbono stabilire la natura della prestazione, la durata dell'accordo, la misura del compenso, la quota spettante all'istituto, stabilimento o laboratorio, che ha eseguito la prestazione.

Quando gli accordi hanno carattere continuativo non potranno avere esecuzione se non dopo che abbiano riportato l'approvazione dei Ministeri competenti.

Art. 9.

Il Consiglio può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali, ed è rappresentato e difeso secondo le norme stabilite per le Amministrazioni statali dalla Regia avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti la Autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali.

Art. 10.

Un regolamento da approvarsi con Regio decreto, a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale, determina le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 338, foglio 78.* — MANCINI.

TABELLA.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

*Categoria di concetto.*

| | |
|---|---|
| Capo ufficio | Bibliotecario |
| Segretario | Tecnico |
| Traduttore | Ragioniere |
| Assistente | |

*Categoria di ordine.*

| | |
|---|---|
| Archivista | Dattilografo |

*Personale subalterno.*

| | |
|---|---|
| Usciere | Commesso |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*: MUSSOLINI.

---

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. **1307**.

**Istituzione di una Regia soprintendenza bibliografica in Genova.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduti i Regi decreti 5 dicembre 1920, n. 1952; 7 febbraio 1924, n. 233; 4 febbraio 1932, n. 260;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'opportunità di distaccare dalla Regia soprintendenza bibliografica di Torino le provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, nonchè dalla Regia soprintendenza bibliografica di Firenze la provincia di Massa Carrara, per costituire la Regia soprintendenza bibliografica di Genova;

Sentito il parere della Commissione centrale delle biblioteche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'elenco delle Regie soprintendenze bibliografiche, annesso al R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e modificato col R. decreto 4 febbraio 1932, n. 260, è sostituito dal seguente:

1. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli (con sede presso la Biblioteca nazionale di Torino).

2. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara e Savona (con sede presso la Biblioteca universitaria di Genova).

3. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso la Biblioteca nazionale Braidense di Milano).

4. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Venezia, Belluno, Bolzano, Gorizia, Fiume, Padova, Po-

la, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza e Zara (con sede presso la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia).

5. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia (con sede presso la Biblioteca Estense di Modena).

6. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze).

7. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro (con sede presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze).

8. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Roma, Frosinone, Perugia, Rieti, Terni e Viterbo (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma).

9. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo (con sede presso la Biblioteca Alessandrina di Roma).

10. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Salerno (con sede presso la Biblioteca nazionale di Napoli).

11. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto (con sede presso la Biblioteca universitaria di Napoli)

12. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso la Biblioteca nazionale di Palermo).

13. — Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari (con sede presso la Biblioteca universitaria di Cagliari)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 Anno XI*
*Atti del Governo, registro 337, foglio 102.* - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1308.
**Disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di prescrivere e disciplinare l'adozione di un unico modello di pagella scolastica per ogni tipo di scuola media, anche al fine di evitare ogni possibilità di falsificazione di tale importante documento scolastico;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tutti gli Istituti di istruzione media (classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica) dello stesso tipo, è adottato un unico modello di pagella scolastica.

I modelli sono stabiliti, con suo decreto, dal Ministro per l'educazione nazionale, e la stampa delle pagelle viene effettuata presso l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 2.

Il servizio di fornitura delle pagelle scolastiche agli Istituti d'istruzione media è affidato all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, con sede in Roma, di cui al R. decreto 24 settembre 1932, n. 1335.

L'Ente deve fornire le pagelle al prezzo stabilito col decreto di cui al successivo articolo e gli Istituti d'istruzione media devono cederle agli alunni al medesimo prezzo.

Art. 3.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con suo decreto, fisserà il prezzo di vendita di ciascuna pagella scolastica, in misura non superiore a L. 5, e stabilirà tutte le norme necessarie per disciplinare il servizio affidato all'Ente.

Gli eventuali utili di gestione saranno devoluti a favore delle Casse scolastiche degl'Istituti d'istruzione media e del l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, secondo il riparto che sarà stabilito dal Ministro per l'educazione nazionale con suo decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 Anno XI*
*Atti del Governo, registro 337, foglio 117.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933.
**Proroga della temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata all'on. dott. Giovanni Gorio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928 con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente Nazionale Serico e nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente stesso l'on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio stesso anno, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 376, con cui fu prorogata, a tutto il 30 settembre 1933, la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico, affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto e di assicurarne il regolare funzionamento in caso di temporanea assenza o di impedimento del commissario predetto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio, è prorogata fino al 31 dicembre 1933.

In caso di temporanea assenza o di impedimento dell'on. comm. dott. Giovanni Gorio, le funzioni di commissario dell'Ente saranno esercitate dal gr. uff. Angelo Ferrario, commissario della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1933 - Anno XI*
*Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 277.* — PICCONE.

(6000)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1933.

**Conferma dell'on. Giorgio Bombi nella carica di membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, in Gorizia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, in Gorizia, approvato con R. decreto 8 marzo 1928, n. 592;

Visto l'art. 1 del R. decreto 7 settembre 1929, n. 1663;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. on. Giorgio Bombi, senatore del Regno, è riconfermato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, in Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(6002)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1933.

**Norme concernenti i passaggi dei presidi, direttori ed insegnanti da una ad altra Regia scuola e Regio istituto d'istruzione media tecnica.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747, concernente il passaggio d'insegnanti delle Scuole di avviamento ad altri Istituti d'istruzione media e viceversa;

Visto l'art. 47 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I presidi, i direttori e gli insegnanti delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione media tecnica, di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono passare, per servizio o su domanda, da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica nei casi ed alle condizioni stabilite nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse al presente decreto, purchè forniti del titolo di studio prescritto dagli ordinamenti vigenti nei concorsi per i posti direttivi e per le cattedre a cui debbano far passaggio.

Art. 2.

L'accoglimento delle domande di passaggio è subordinato all'accertamento del merito e delle specifiche attitudini del capo d'istituto o dell'insegnante rispetto all'ufficio od alla cattedra, e può, in ogni caso, essere negato quando si oppongano ragioni di servizio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1933-1934.

Roma, addì 26 settembre 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ERCOLE.

TABELLA A.

**Tabella dei passaggi da uno ad altro ufficio direttivo in scuole o istituti d'istruzione media tecnica.**

| Uffici direttivi da cui è ammesso il passaggio | Uffici direttivi ai quali è ammesso il passaggio | Condizioni e osservazioni |
|---|---|---|
| 1. Direzione di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario con insegnamento di materie tecniche. | Direzione di scuole tecniche a indirizzo agrario. | Il passaggio è consentito dopo avere raggiunto da almeno un biennio il grado di direttore stabile e subordinatamente alla disponibilità della cattedra di ruolo che debba essere assunta dal direttore. Si osservano al riguardo le disposizioni sui passaggi di cattedre di cui alla seguente Tabella *B*. |
| 2. Direzione di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale con insegnamento di materie tecniche. | Direzione di scuole tecniche a indirizzo industriale. | Il passaggio è consentito dopo avere raggiunto da almeno un biennio il grado di direttore stabile, e subordinatamente alla disponibilità della cattedra di ruolo che debba essere assunta dal direttore. Si osservano al riguardo le disposizioni sui passaggi di cattedre di cui alla seguente Tabella *B*. E escluso il passaggio ove si tratti di scuole aventi diverso indirizzo specializzato. |
| 3. Direzione di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale con insegnamento di qualsiasi materia. | Direzione di scuole tecniche a indirizzo commerciale | Il passaggio è consentito dopo avere raggiunto da almeno un biennio il grado di direttore stabile, e subordinatamente alla disponibilità della cattedra di ruolo che debba essere assunta dal direttore. Si osservano al riguardo le disposizioni sui passaggi di cattedre di cui alla seguente Tabella *B*. |
| 4. Direzione di scuole tecniche a indirizzo agrario. | Direzione di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario. | |
| 5. Direzione di scuole tecniche a indirizzo industriale. | Direzione di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale. | |
| 6. Direzione di scuole tecniche a indirizzo commerciale. | Direzione di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale.<br>Presidenza d'istituti tecnici a solo corso inferiore. | Si osservano le condizioni di cui al precedente n. 3 e quelle di cui al R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747. |
| 7. Presidenza d'istituti tecnici a solo corso inferiore. | Direzione di scuole tecniche a indirizzo commerciale. | Il passaggio è subordinato alla disponibilità della cattedra di ruolo che debba essere assunta dal direttore. Si osservano al riguardo le disposizioni sui passaggi di cattedre di cui alla seguente Tabella *B*. |
| 8. Presidenza d'istituti tecnici commerciali.<br>9. Presidenza d'istituti tecnici commerciali e per geometri. | Presidenza d'istituti tecnici commerciali e per geometri.<br>Presidenza d'istituti tecnici commerciali. | Nei casi in cui vi sia obbligo d'insegnamento il passaggio è subordinato alla disponibilità della cattedra di ruolo che debba essere assunta dal preside. Si osservano al riguardo le disposizioni sui passaggi di cui alla seguente Tabella *B*. |

TABELLA B.

**Tabella dei passaggi di cattedra degli insegnanti di scuole e istituti d'istruzione media tecnica.**

| Scuole e cattedre da cui è ammesso il passaggio | Scuole e cattedre a cui è ammesso il passaggio | Condizioni e osservazioni |
|---|---|---|
| A. — SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE (1). | | |
| Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista. | *Scuole tecniche di qualunque indirizzo e Scuole professionali femminili*: Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista). | Le donne sono escluse dal passaggio a cattedre di scuole tecniche a indirizzo agrario. |
| | *Corsi inferiori degli istituti tecnici*: Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista | Alle condizioni di cui al predetto R decreto 13 novembre 1931, n. 1747 |
| Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene. | *Scuole tecniche a indirizzo industriale*: Matematica, elementi di fisica e di chimica. | |
| | *Scuole professionali femminili*: Matematica, nozioni di contabilità. | |
| | *Corsi inferiori degli istituti tecnici*: Matematica. | |
| Disegno. | *Scuole professionali femminili*: Disegno, nozioni di storia dell'arte. | |
| | *Corsi inferiori degli istituti tecnici*: Disegno. | Alle condizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747. |
| Lingua straniera. | *Scuole tecniche a indirizzo commerciale*: Lingua straniera. | |
| | *Corso inferiore degli istituti tecnici*: Lingua straniera. | Alle condizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747. |
| Elementi di scienze applicate, di agricoltura e d'industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e disegno professionale. | *Scuole tecniche a indirizzo agrario*: Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo. | |
| Elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni. | *Scuole tecniche a indirizzo industriale*: Tecnologia, laboratorio tecnologico. Tecnologia, laboratorio tecnologico, disegno professionale. Tecnologia, disegno professionale. Tecnologia, elementi di costruzioni. Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale | |

(1) I passaggi d'insegnanti da scuole secondarie di avviamento professionale sono consentiti per coloro che abbiano compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo di provenienza.

| Scuole e cattedre da cui è ammesso il passaggio | Scuole e cattedre a cui è ammesso il passaggio | Condizioni e osservazioni |
|---|---|---|
| Computisteria, ragioneria e pratica commerciale. | *Scuole tecniche a indirizzo commerciale:*<br>Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria.<br>Istituzioni di commercio e pratica commerciale | |
| Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia. | *Scuole professionali femminili:*<br>Economia domestica ed esercitazioni, igiene | |
| *B.* — SCUOLE TECNICHE. | | |
| Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista). | *Scuola secondaria di avviamento professionale di qualunque tipo:*<br>Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista | |
| | *Scuola professionale femminile:*<br>Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista) | |
| | *Corsi inferiori degli istituti tecnici:*<br>Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista | Alle condizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747 |
| a) *Cattedre particolari all'indirizzo industriale:*<br>Matematica, elementi di fisica e di chimica. | *Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale:*<br>Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene.<br>*Scuole professionali femminili:*<br>Matematica, nozioni di contabilità<br>*Corsi inferiori degli istituti tecnici:*<br>Matematica | Previo giudizio di idoneità in quelle materie costituenti la cattedra a cui il docente aspira che non siano comprese nella cattedra occupata, salvo che abbia conseguita l'idoneità in concorso. |
| b) *Cattedre particolari all'indirizzo commerciale:*<br>Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | *Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale:*<br>Computisteria, ragioneria e pratica commerciale | |
| Lingua straniera. | *Corsi inferiori d'istituto tecnico:*<br>Lingua straniera. | |
| *C.* — SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI. | | |
| Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista). | *Scuole secondarie di avviamento professionale di tutti i tipi:*<br>Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista<br>*Scuole tecniche di qualunque indirizzo:*<br>Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).<br>*Corsi inferiori degli istituti tecnici:*<br>Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista. | Alle condizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747. |

| Scuole e cattedre da cui è ammesso il passaggio | Scuole e cattedre a cui è ammesso il passaggio | Condizioni e osservazioni |
|---|---|---|
| Matematica, nozioni di contabilità. | *Scuole tecniche a indirizzo industriale:*<br>Matematica, elementi di fisica e di chimica.<br>*Corsi inferiori degli Istituti tecnici:*<br>Matematica. | |
| Disegno, nozioni di storia dell'arte. | *Corsi inferiori degli Istituti tecnici:*<br>Disegno. | |
| Economia domestica ed esercitazioni, igiene. | *Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile:*<br>Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia. | |
| *D.* — CORSI INFERIORI DEGLI ISTITUTI TECNICI. | | |
| Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista. | *Scuole secondarie di avviamento professionale di tutti i tipi:*<br>Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.<br>*Scuole tecniche di qualsiasi indirizzo e Scuole professionali femminili:*<br>Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista). | |
| Disegno. | *Scuole professionali femminili:*<br>Disegno e nozioni di storia dell'arte. | |
| Lingua straniera. | *Scuola tecnica a indirizzo commerciale:*<br>Lingua straniera. | |
| *E.* — CORSI SUPERIORI DEGLI ISTITUTI TECNICI. | | |
| a) Sezioni:<br>*Industriale.*<br>*Commerciale.*<br>*per geometri.*<br>Matematica, fisica. | *Sezione nautica:*<br>Matematica e disegno geometrico.<br>Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine. | |
| b) *Sezione agraria.*<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale.<br>Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario.<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria.<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. | *Sezione geometri:*<br>Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori. | |

| Scuole o cattedre da cui è ammesso il passaggio | Scuole e cattedre a cui è ammesso il passaggio | Condizioni e osservazioni |
|---|---|---|
| c) *Sezione industriale.* | *Sezione geometri:* | |
| Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno. | Costruzioni e disegno di costruzioni.<br>Topografia e disegno topografico. | |
| Matematica. | *Sezione nautica:*<br>Matematica e disegno geometrico | |
| Costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. | *Sezione geometri:*<br>Costruzioni e disegno di costruzioni. | |
| Chimica.<br>Chimica e laboratorio di chimica.<br>Chimica, chimica analitica.<br>Chimica, analisi chimica generale, elettrochimica. | *Sezione geometri:*<br>Chimica, chimica e merceologia (negli Istituti tecnici a sezioni per geometri e commerciale). | |
| d) *Sezione commerciale:* | *Sezione industriale:* | |
| Prima lingua straniera. | Lingua straniera. | |
| e) *Sezione nautica:* | *Sezioni: agraria, commerciale e per geometri:* | |
| Matematica, disegno geometrico.<br>Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine. | Matematica, fisica.<br>*Sezione industriale:*<br>Matematica, fisica.<br>Matematica. | |
| Lettere italiane. | *Sezioni agraria, industriale, commerciale e per geometri:*<br>Lettere italiane, storia. | |
| f) *Sezione geometri:* | *Sezione agraria:* | |
| Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori. | Agricoltura, economia ed estimo rurale.<br>Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario.<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria.<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. | |
| Costruzioni e disegno di costruzioni. | *Sezione industriale:*<br>Costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. | |
| g) *Sezione per geometri e commerciale:* | *Sezione industriale:* | |
| Chimica (sez. per geometri) e chimica e merceologia (sez. commerciale). | Chimica<br>Chimica e laboratorio di chimica.<br>Chimica, chimica analitica.<br>Chimica, analisi chimica generale, elettrochimica.<br>*Sezione commerciale:*<br>Chimica, merceologia. | |

TABELLA C.

**Tabella dei passaggi d'insegnanti da una ad altra cattedra nell'ambito di ciascuna sezione del corso superiore dell'istituto tecnico.**

| Sezioni | Cattedre tra le quali è ammesso il passaggio | Condizioni e osservazioni |
|---|---|---|
| Agraria | Scienze naturali, geografia, patologia vegetale. | Previo giudizio d'idoneità in quelle delle materie costituenti la cattedra, a cui il docente aspira, che non siano comprese nella cattedra occupata, salvo che abbia conseguito la idoneità in concorso. |
| | Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. | |
| | Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. | |
| | Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. | |
| | Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco | |
| | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. | Idem |
| | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. | |
| | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie chimica e tecnologia olearia. | |
| | Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia. | |
| | Agricoltura. | |
| | Agricoltura, economia ed estimo rurale. | |
| | Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. | |
| | Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. | |
| | Agricoltura, colture irrigue. | |
| | Agricoltura, coltivazione e tecnologia del tabacco. | |
| | Orticoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, economia orticola. | |
| | Frutticoltura, agricoltura. | |
| | Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. | Idem. |
| | Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana | |
| | Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione e contabilità in rapporto al tabacco. | |
| | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. | |
| | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. | |

| Sezioni | Cattedre tra le quali è ammesso il passaggio | Condizioni e osservazioni |
|---|---|---|
| Agraria | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole | Previo giudizio d'idoneità in quelle delle materie costituenti la cattedra, a cui il docente aspira, che non siano comprese nella cattedra occupata, salvo che abbia conseguito la idoneità in concorso. |
| | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. | |
| | Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie. | |
| Industriale | Meccanica, disegno. | Idem. |
| | Macchine, laboratorio di macchine, disegno. | |
| | Meccanica, macchine, laboratorio di macchine. | |
| | Macchine, laboratorio di macchine. | |
| | Meccanica, macchine, disegno. | |
| | Meccanica, disegno | |
| | Disegno (nell'indirizzo spec. per meccanici-elettricisti). | |
| | Chimica e laboratorio di chimica. | |
| | Chimica, chimica analitica. | |
| | Chimica, analisi chimica generale, elettrochimica. | |
| | Chimica. | |
| | Chimica, chimica tintoria. | Idem. |
| | Chimica industriale e tintoria, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo. | |
| Commerciale | Istituzioni di diritto. | |
| | Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica. | |
| | Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica. | |
| | Istituzioni di diritto, elementi di diritto civile. | |
| Geometri | Costruzioni e disegno di costruzioni. | Limitatamente ai professori in servizio alla data del presente decreto. |
| | Topografia e disegno topografico. | |

TABELLA D.

**Tabella delle cattedre comuni a tutte le sezioni del corso superiore dell'Istituto tecnico tra le quali può effettuarsi il passaggio.**

Lettere italiane, storia.

Matematica, fisica.

*Il Ministro*: ERCOLE.

(5988)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 823 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Alfonso, figlio del fu Andrea e della fu Cabrich Maria, nato a Lissa (Dalmazia) il 23 dicembre 1864, curato di Sansego (Lussimpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(3991)

N. 651 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pavich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavich don Giovanni, sacerdote, figlio del fu Giuseppe e di Sirola Anastasia, nato a Promontore (Pola) il 4 gennaio 1898 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pavi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Elena, nata a Promontore il 17 maggio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(3992)

N. 824 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pinesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pinesich don Umberto, figlio di Pietro e di Pilat Maria, nato a Pola il 6 maggio 1905, cooperatore parrocchiale di Valle d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pinesi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(3993)

N. 420 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Ribarich Matteo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bogliuno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ribarich Matteo del fu Antonio e di Anna Toncinich, nato ad Aurania (Bogliuno) l'8 agosto 1890, residente a Villa Piccoli, 163, di condizione cantoniere stradale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Ribarich » in « Peschieri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Peruz Antonia di Tommaso e di Martina Brumgnach, nata a Monte Maggiore (Bogliuno) il 20 maggio 1894, ed al figlio Mario, nato a Volosca il 14 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(3994)

N. 646 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Stepcich Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Stepcich Francesco del fu Giacomo e della fu Putigna Lucia, nato a Gallignana il 1° aprile 1881 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Stepcich » in « Stefani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Garbo Anna di Giuseppe, nata a Castelverde (Pisino) il 23 luglio 1893, ed al figlio Bruno, nato a Pisino il 14 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(3995)

N. 574 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Scabich Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Scabich Antonio, del fu Matteo e di Mircovich Madalena, nato a Carnizza il 12 giugno 1878 e residente a Carnizza, Stanzia Vecchia, 117, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Scabich » in « Scabici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Valle Lucia di Michele e di Perzon Maria, nata a Castelnuovo d'Arsa il 13 aprile 1879, ed ai figli, nati a Carnizza: Antonio, il 6 dicembre 1902; Giovanni, il 6 dicembre 1903; Maria, il 22 luglio 1907; Giorgio, il 20 aprile 1910; Gabriele, il 19 ottobre 1912; Lucia, il 14 novembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(3996)

N. 645 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Scabich Giacomo.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Scabich Giacomo, del fu Antonio e della fu Maria Pechizza, nato a Dignano il 27 ottobre 1879 e residente a Carnizza n. 66, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Scabich » in « Scali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zenzerovich Caterina di Giacomo e di Eufemia Glavaz, nata a Dignano il 20 aprile 1882, ed ai figli, nati a Dignano: Giuseppe, il 17 febbraio 1907; Maria, il 6 agosto 1908; Antonio, il 2 luglio 1910; Caterina, il 19 luglio 1912; Giacomo, il 5 settembre 1919

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(3997)

N. 1092 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slavec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slavec Giacomo, figlio del fu Matteo e della fu Furlan Maria, nato a Occisla il 26 luglio 1862 e abitante a Erpelle Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salvi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bernetich Maria fu Andrea e fu Orsola Babuder, nata a Occisla, il 26 giugno 1865, ed ai figli, nati a Occisla: Vincenzo, il 19 luglio 1907 Giovanni, il 24 ottobre 1909; Giovanna, il 24 aprile 1915. Antonio, il 21 agosto 1900; alla nuora Petaros Maria di Giovanni e di Giuseppina Petaros, nata a Moccò il 18 gennaio 1903, ed ai nipoti, figli di Antonio Slavec e di Petaros Maria, nati a Occisla: Nada, il 16 settembre 1923; Pierina, il 28 giugno 1927; Vittorio Giuseppe, il 25 febbraio 1931.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(3998)

---

N. 1094 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sirotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Sirotich don Giovanni, figlio del fu Antonio e di Marcolin Carla, nata a Vallo d'Istria il 23 ottobre 1883, rettore Seminario Interdiocesano di Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sirotti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(3999)

---

N. 1095 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Studencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Studencich don Giovanni, figlio del fu Matteo e di Caterina Filipas, nato a Cherso il 24 giugno 1870, amm. Parr. di S. Lucia e S. Lorenzo di Albona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Studenti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4000)

---

N. 1096 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slamic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slamic don Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Ciao Caterina, nato a Cattinara (Trieste) il 6 gennaio 1873, parroco di Villa Decani ad Antignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lami ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4001)

N. 1097 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stavelik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stavelik don Francesco, figlio del fu Beniamino e della fu Pospisil Giuseppina, nato a Kosusani il 17 novembre 1864, parroco a Carcila, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stavelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4002)

---

N. 458 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Soldatich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Soldatich Giovanni, figlio di Michele e di Maria Soldatich, nato a S. Lorenzo del Posonatico il 25 maggio 1900 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Poropat fu Giovanni e fu Maria Poropat, nata a Lanischio il 27 settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4003)

N. 486 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sgnidarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Sgnidarich Eva, figlia del fu Francesco e della fu Maria Brunetti, nata a Rovigno il 29 dicembre 1858 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nidari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4004)

---

N. 470 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfetina » (Sfettina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfetina (Sfettina) Antonio, figlio di Domenico e di Antonia Benussi, nato a Rovigno d'Istria il 27 maggio 1894 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Barzelatto di Vincenzo e di Francesca Dapas, nata a Rovigno d'Istria il 18 gennaio 1894, ed ai figli, nati a Rovigno: Antonia, il 1° gennaio 1921; Domenico, il 20 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4005)

N. 487 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sgrablich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgrablich Andrea, figlio del fu Matteo e della fu Maria Malusà, nato a Rovigno il 23 febbraio 1852 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grabelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Sponza fu Francesco e di Antonia Malusà, nata a Rovigno il 7 maggio 1859 ed ai figli, nati a Rovigno: Giovanni, il 29 marzo 1895; Antonio, il 28 gennaio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4006)

---

N. 469 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sfetina » (Sfettina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Sfetina (Sfettina) Agnese vedova di Leonardo, figlia del fu Matteo Sbisà e della fu Domenica Malusà, nata a Rovigno d'Istria il 13 marzo 1860 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Rovigno: Paolo, il 16 marzo 1887; Maria, il 24 marzo 1894; Eufemia, l'11 settembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4007)

---

N. 488 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sgrablich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgrablich Andrea, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Benussi, nato a Rovigno l'11 giugno 1908 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grabelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4008)

---

N. 459 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sablaz » (Sabaz), è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Sablaz (Sabaz) Amelia, figlia del fu Pietro e della fu Adria Nider, nata a Rovigno il 27 dicembre 1890 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabatti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio illegittimo: Matteo, nato a Castua il 28 novembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4009)

---

N. 460 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sablich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sablich Giorgio, figlio del fu Francesco e della fu Antonia Valcich, nato a Cherso l'8 maggio 1871 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Coglievina, nati a Cherso: Antonia, il 1° agosto 1903; Giorgio, il 4 aprile 1908; Domenico, il 23 marzo 1913 ed Aurora, il 20 marzo 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4010)

---

N. 461 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scoffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scoffich Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Ferrara, nato a Rovigno il 3 gennaio 1864 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scoffi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4011)

---

N. 463 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scoffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scoffich Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Carolina Costantini, nato a Rovigno l'11 marzo 1856 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scoffi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Grimani, fu Matteo e fu Mattea Dalise, nata a Rovigno il 22 febbraio 1857, ed alla figlia Mattea, nata a Rovigno il 13 maggio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4012)

---

N. 464 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scoffich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scoffich Matteo, figlio di Matteo e di Domenica Grimani, nato a Rovigno il 14 luglio 1894

e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scoffi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Zuliani di Antonio e fu Antonia Santeres, nata a Rovigno il 2 giugno 1901, ed alle figlie, nate a Rovigno: Antonia, il 3 maggio 1921; Domenica, il 22 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4013)

---

N. 1093 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slocovich don Liberato, figlio del fu Giuseppe e della fu Dorcich Caterina, nato a Pisino il 25 dicembre 1865, parroco di S. Pietro in Selve (Antignana), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(4014)

---

N. 457 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sbissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sbissich Giovanni, figlio di Matteo e di Lucia Bassich, nato a Valle d'Istria il 25 maggio 1896 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giustina Bassich di Antonio e di Maria Potech, nata a Canfanaro il 23 marzo 1902, ed ai figli nati a Rovigno: Anna, il 16 febbraio 1920; Carlo, il 9 maggio 1923; Simeone, il 1° gennaio 1925; Caterina, il 22 aprile 1927; Maria, il 22 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4015)

---

N. 468 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sestan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sestan Giovanni, figlio di Andrea e di Giovanna Zadaricchio, nato a Rovigno l'11 febbraio 1895 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sestani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Luigia Benussi, fu Giovanni e di Regina Dessanti, nata a Rovigno il 7 maggio 1887, ed al figlio Francesco, nato a Rovigno il 25 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4016)

---

N. 520 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smoglian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smoglian Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Cutich, nato a Roveria (Dignano) il 26 febbraio 1898 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Smogliani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Radovan, fu Pietro e fu Maria Climan, nata a Dignano il 9 agosto 1898, ed ai figli: Maria, nata a Roveria il 4 agosto 1921; Giovanni, nato a Roveria il 21 febbraio 1924; Emilio, nato a Rovigno il 25 gennaio 1927; Antonio-Pietro, nato a Rovigno il 16 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4017)

---

N. 466 S.

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sergovich » è di origine italiana e che in forza dell'art 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergovich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Antonia Rosa, nato a Lindaro (Pisino) il 12 marzo 1890 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sergo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Millanovich fu Giuseppe e fu Francesca Perinich, nata a Gallignana (Pisino) l'11 maggio 1888, ed ai figli, nati a Gallignana: Leopoldo, il 23 febbraio 1911; Albina, il 12 giugno 1914; Giuseppina, il 18 maggio 1916, nonchè ai figli nati a Rovigno: Pietro, il 29 giugno 1920; Giovanni, il 5 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola addì 13 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4018)

---

N. 465 S.

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Serblin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Serblin Giuseppe, figlio di Martino e di Caterina Bratulich, nato a S. Pietro in Selve (Antignana) il 12 giugno 1886 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Serbini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bosich, fu Giovanni e fu Elena Poropat, nata a Raspo (Lanischie) il 7 agosto 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 13 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4019)

---

N. 467 S.

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sestan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sestan Andrea, figlio del fu Matteo e di Agata Ive, nato a Rovigno d'Istria il 22 luglio 1860 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sestani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Zadoricchio, fu Venerio e fu Antonia Tamburin, nata a Rovigno il 15 gennaio 1859, ed alla figlia Mattea, nata a Rovigno il 15 dicembre 1897, ed alla nipote Giovanna Sestan, figlia illegittima di Mattea Sestan, nata a Rovigno il 27 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4020)

N. 471 S.

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfettina (Sfetina) Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Grazia Racco, nato a Rovigno d'Istria il 17 aprile 1878 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie, Luigia Sponza, nati a Rovigno d'Istria: Francesco, il 17 agosto 1907; Grazia, il 1° ottobre 1905; Eufemia, il 26 giugno 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: LEONE.

(4021)

N. 483 S.

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfettina (Sfetina) Nicolò, figlio del fu Angelo e di Sebastiana Siolis, nato a Rovigno d'Istria il 23 marzo 1856 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pasqua Bernardis di Giovanni e di Orsola Venier, nata a Rovigno il 1° ottobre 1846.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4022)

N. 365 S.

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sugar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sugar Michele, figlio di Agostino e della fu Oliva Sterk, nato a Gimino il 17 marzo 1871 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sugari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Roinich, fu Giovanni e fu Rosa Mattias, nata a Gimino il 25 gennaio 1876, ed ai figli, nati a Gimino: Giuseppe, il 19 giugno 1901; Antonio, il 22 agosto 1898; Fosca, il 5 giugno 1908; Lucia, il 10 aprile 1910; Giovanni, il 1° gennaio 1913, e Michele il 21 novembre 1915; ai nipoti, figli di Antonio Sugar e della fu Giuseppina Zvitier, nati a Gimino Giovanni, il 19 giugno 1922, e Maria il 28 gennaio 1924, nonchè al padre Sugar Agostino, fu Michele e fu Maria Catelich nato a Gimino il 28 agosto 1836.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4023)

N. 482 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfettina (Sfetina) Matteo, figlio di Leonardo e di Agnese Sbisà, nato a Rovigno d'Istria il 21 luglio 1891 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Segalla fu Alessandro e di Giovanna Massarotto, nata a Rovigno d'Istria il 21 agosto 1895, ed ai figli, nati a Rovigno d'Istria: Leonardo, il 16 novembre 1921 e Silvio, il 6 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4024)

---

N. 484 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfettina (Sfetina) Pietro, figlio di Domenico e di Antonia Benussi, nato a Rovigno d'Istria il 21 novembre 1890 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Diamadi di Giovanni e di Eufemia Caenazzo, nata a Rovigno d'Istria il 25 marzo 1893; ed ai figli, nati a Rovigno d'Istria: Domenico, il 25 giugno 1911; Antonia, il 12 dicembre 1913; Irma, il 22 gennaio 1920; Vittoria, il 22 dicembre 1921; Domenica, il 4 gennaio 1929; Eufemia, nata a Leitomischl (Boemia) il 9 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4025)

---

N. 485 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Sfettina (Sfetina) Santa ved. di Antonio, figlia del fu Pietro Dazzara e della fu Bortola Vidotto, nata a Rovigno d'Istria il 1° agosto 1853 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4026)

---

N. 479 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Sfettina » (Sfetina) e « Sugar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Sfettina (Sfetina) Giovanna vedova di Nicolò, figlia del fu Giovanni Sugar e di Maria Zovich, nata a Villa di Rovigno il 17 luglio 1865 e abitante a Rovigno d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini » e « Sugari » (Svettini ved. Giovanna nata Sugari).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4027)

N. 473 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfettina (Sfetina) Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Millich, nato a Rovigno d'Istria il 17 novembre 1867 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Maier fu Paolo e fu Caterina Parovel, nata a Capodistria il 29 luglio 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4028)

N. 477 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfettina (Sfetina) Francesco, figlio di Domenico e di Antonia Benussi, nato a Rovigno d'Istria il 7 febbraio 1888 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche la moglie Caterina Veggian fu Domenico e di Eufemia Calucci, nata a Rovigno d'Istria il 18 dicembre 1891 ed al figlio Domenico, nato a Rovigno d'Istria il 28 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4029)

N. 476 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sfettina » (Sfetina) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sfettina (Sfetina) Domenico, figlio del fu Giuseppe e della fu Domenica Spenza, nato a Rovigno d'Istria il 16 aprile 1884 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Svettini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Percovich fu Francesco e fu Giovanna Muggia, nata a Rovigno d'Istria il 21 dicembre 1887 ed ai figli nati a Rovigno d'Istria: Giovanni, il 23 ottobre 1909; Domenica, il 1° gennaio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(4030)

N. 844 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Scopaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scopaz Eugenio, figlio di Francesco e della fu Blasina Maria, nato a Pola il 4 marzo 1903 e abitante a Pola, via G. D'Annunzio, 59, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scopas ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giuseppe, nato a Pola l'11 gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: Foschi.

(4087)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro - Div. I - Portafoglio

N. 216.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 16 ottobre 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 13.355 |
| Inghilterra (Sterlina) | 60.472 |
| Francia (Franco) | 74.40 |
| Svizzera (Franco) | 367.85 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4 — |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.64 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 12.80 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 56.70 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.72 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.535 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.05 |
| Olanda (Fiorino) | 7.67 |
| Polonia (Zloty) | 213 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 159 — |
| Svezia (Corona) | 3.15 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 87.925 |
| Id. 3,50 % (1902) | 87.575 |
| Id. 3 % lordo | 63.05 |
| Consolidato 5 % | 92.20 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.25 |
| Id. Id. Id. 1940 | 104.60 |
| Id. Id. Id. 1941 | 104.625 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 90.725 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso a premi per la costruzione e la messa in esercizio di piccoli battelli da pesca.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che approva il testo unico delle leggi sulla pesca;
Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della piccola pesca con sistemi perfezionati;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso ai seguenti premi, da conferirsi a coloro che, entro il 31 maggio 1934, abbiano messo in esercizio i migliori battelli della lunghezza di m. 7 a 12, la costruzione dei quali sia stata iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per l'esercizio della pesca con qualsiasi sistema per il quale risulti idoneo l'impiego del piccolo naviglio, esclusa la pesca a strascico:

3 premi di 1° grado di L. 15.000 ciascuno
3 premi di 2° grado di L. 8.000 ciascuno
3 premi di 3° grado di L. 5.000 ciascuno.

Art. 2.

I battelli dovranno essere muniti di motore a combustione interna di adeguata potenza in relazione alle dimensioni di ciascun natante, ed al relativo sistema di pesca.
A parità di merito avranno titolo di preferenza i battelli muniti di motore di fabbricazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate, su carta da bollo da L. 5, non più tardi del giorno 10 giugno 1934, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Divisione pesca.
Esse saranno corredate di una descrizione del battello e dei suoi arredi di bordo, dell'indicazione del cantiere che lo ha costruito, dei documenti atti a comprovare la data di inizio della costruzione, di un computo della spesa occorsa, di una dichiarazione della competente Autorità portuale, attestante la messa in esercizio, e di ogni altro elemento che gli interessati ritengano di presentare. Saranno esclusi dal concorso i battelli che non risultino costruiti in cantieri nazionali.

Art. 4.

I premi saranno conferiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta di una apposita Commissione giudicatrice, da esso nominata.
La Commissione avrà facoltà di visitare, o far visitare, i battelli, richiedendo anche l'intervento di un rappresentante della Ditta fornitrice del motore, e di richiedere ai concorrenti tutti gli elementi, le prove ed i chiarimenti che ritenga necessario per esprimere il proprio giudizio.

Art. 5.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 84.000 (ottantaquattromila) sarà imputata al capitolo « Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'art. 44 testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1934-35.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Acerbo.

(5994)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.